

**TRIBUNALE DI NOLA**

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART.**

**268 D.LGS. 14/2019**

**RAIA Fiorina** (C.F. RAIFRN59A62I820N), nata a Somma Vesuviana (NA), il 22.01.1959, residente in Marigliano (NA), alla via Somma 80, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che la rappresenta e la assiste, giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c. [002](#), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: [claudioliguori@legalmail.it](mailto:claudioliguori@legalmail.it), ovvero al numero fax: 0818855399,

*con l'ausilio*

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il segretariato sociale del Comune di Somma Vesuviana (AV) "Presidium Debitores", il dott. Antonio Moltelo, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110.

*propone*

la seguente liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019.

## **SOMMARIO**

<b>1) PREMESSA</b> .....	2
<b>2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA</b> .....	2
<b>3) COMPOSIZIONE DEL DEBITO</b> .....	3
<b>4) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA</b> .....	4
<b>5) PATRIMONIO DEL DEBITORE</b> .....	5
5.1 Patrimonio immobiliare .....	5
5.2 Patrimonio mobiliare .....	5
<b>6) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI</b> .....	6
<b>7) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RAIA FIORINA</b> .....	6
<b>8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO</b> .....	6



<b>9) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI RAIA FIORINA</b> .....	6
<b>CONCLUSIONI</b> .....	7

## 1) PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019 cd. "liquidazione controllata del sovraindebitato" con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento del 24.10.2024 (**Doc. [003](#)**), l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "Presidium Debitores", istituito presso il segretariato sociale del comune di Somma Vesuviana (NA), vista l'istanza depositata dal debitore, ha nominato quale gestore della crisi il dott. Antonio Moltelo, con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora 110.

## 2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

- RAIA Fiorina è dipendente del Ministero dell'Istruzione, e svolge l'incarico di docente presso la scuola primaria Pacinotti di Marigliano, con contratto a tempo pieno indeterminato e, nel 2023, come di evince dal modello 730/2024 redditi 2023, ha percepito un reddito lordo di €. 30.825,00 (**Doc. [004.1](#) [004.2](#) [004.3](#)**);
- attualmente l'istante percepisce uno stipendio netto mensile pari a €. 1.750,00, oltre ad una pensione di reversibilità di €. 154,00 mensili;
- l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti in quanto consumatore (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1**);
- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;



- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di liquidazione.

### 3) COMPOSIZIONE DEL DEBITO

Creditore	Importo	Privilegio	N. Doc.
ADER	3.393,49	Non dichiarato	<a href="#">005.1</a>
REGIONE CAMPANIA	1.895,21	Privilegio ex art. 2752 c. 4 c.c.	“
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	317,42	Chirografo	“
COMUNE DI MARIGLIANO A RUOLO	193,71	Chirografo	“
COMUNE DI NAPOLI	759,95	Chirografo	“
AMM. FINANZIARIA	907,70	Privilegio ex art. 2752 c. 1 c.c.	“
FIDITALIA	13.222,79	Chirografo	<a href="#">005.2.1</a> <a href="#">005.2.2</a> <a href="#">005.2.3</a>



<b>FINDOMESTIC BANCA</b>	29.530,78	Chirografo	<a href="#">005.3.1</a> <a href="#">005.3.2</a> <a href="#">005.3.3</a>
<b>CLARA SEC (ex Intesa Sanpaolo)</b>	18.665,25	Chirografo	<a href="#">005.4.1</a> <a href="#">005.5.2</a> <a href="#">005.4.3</a>
<b>INTESA SANPAOLO</b>	354,56	Chirografo	<a href="#">005.5.1</a> <a href="#">005.3.2</a> <a href="#">005.5.3</a>
<b>COPPEDE' (ex Fides)</b>	30.141,00	Chirografo	<a href="#">005.6</a>
<b>SANTANDER</b>	1.840,00	Chirografo	
<b>COMUNE DI MARIGLIANO</b>	2.226,00	Privilegio ex art. 2752 c. 4 c.c.	<a href="#">005.7</a>
<b>AVV. CLAUDIO LIGUORI</b>	3.056,86	Privilegio ex art. 2751-bis c.c.	<a href="#">005.8</a>
<b>TOTALE</b>	<b>106.504,72</b>		

#### 4) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA

La condizione di sovraindebitamento della ricorrente trova la sua origine in un passato non recente. A causa dei debiti di contratti dal marito, la famiglia si è ritrovata vittima di circostanza che portò alla messa all'asta della prima casa, situata in Marigliano (NA), alla via Somma 80. In quel periodo, la ricorrente dovette affrontare le richieste pressanti degli , aggravate da

A causa delle gravi difficoltà economiche in cui la famiglia versava, il marito della ricorrente, considerata l'impossibilità di acquistare un immobile, realizzò un manufatto abusivo insistente su terreno agricolo di proprietà della ricorrente, oggetto di ordinanza di abbattimento attualmente *sub iudice*. La realizzazione di questo manufatto ha comportato l'assunzione di nuovi debiti



che lasciavano la ricorrente costantemente priva di liquidità, costringendola a rinnovare i prestiti in modo continuativo.

Le cause principali di tale situazione risiedono nell'incapacità di gestire le spese quotidiane e di far fronte agli imprevisti, spesso legati a questioni di salute o eventi materiali che si presentavano con frequenza (**Doc. [006.1](#) [006.2](#)**).

## 5) PATRIMONIO DEL DEBITORE

### 5.1 Patrimonio immobiliare

La debitrice è proprietaria di un manufatto abusivo insistente su terreno agricolo, oggetto di ordinanza di abbattimento attualmente *sub iudice*. L'immobile non è registrato negli archivi catastali. Il terreno è pervenuto alla ricorrente mediante donazione (**Doc. [007.1](#) [007.2](#) [007.3](#)**).

### 5.2 Patrimonio mobiliare

#### 5.2.1 Beni mobili registrati

La ricorrente è titolare di un autoveicolo tipo Peugeot modello 208 tg **FE080FW**, necessario a compiere il tragitto casa-lavoro (**Doc. [008](#)**).

#### 5.2.2 Conti corrente

C/C presso Intesa Sanpaolo 5503, il cui saldo alla data del 29.04.2025 è di €. 0,62

Carta di credito emessa da Intesa Sanpaolo n. \*\*\*\* \* 4925 attualmente revocata.

È altresì titolare di una carta Postepay Evolution n. \*\*\*\* \* 5107 il cui saldo alla data del 29.04.2025 è di €. 267,63.

#### 5.2.3 Reddito da lavoro dipendente

Raia Fiorina percepisce uno stipendio di circa euro 1.750,00 netti mensili oltre ad una pensione di reversibilità di €. 154,00.



## 6) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La ricorrente ha venduto un terreno nell'anno 2021, per un importo complessivo di €. 7.000,00 (**Doc. [009](#)**).

Si dichiara che in data 07.12.2024, \_\_\_\_\_, figlio della ricorrente, ha utilizzato le credenziali della madre per stipulare un contratto di finanziamento con TIM FIN per l'acquisto di uno smart phone e che lo stesso, in data 18.03.2025, al fine di evitare la confusione tra i debiti della madre e i suoi, ha estinto il finanziamento mediante versamento del saldo residuo (**Doc. [010.1](#)** [10.2](#)) .

## 7) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RAIA FIORINA

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì:

- \_\_\_\_\_, nato il 29.10.1989, operaio;
- \_\_\_\_\_, nato il 13.06.1987, allievo cappellano militare (**Doc. [011](#)**).

## 8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO

La ricorrente è attualmente coinvolta nel procedimento penale R.G. Esec. n. 167/2023, Trib. Nola per la declaratoria di annullamento del provvedimento di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi emesso il 10.03.2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

## 9) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI RAIA FIORINA

SPESA	IMPORTO	NOTE
Spesa alimentare	400,00	
Spesa non alimentare	100,00	
Benzina	150,00	
Auto	50,00	Manutenzione, bollo
Acqua	70,00	Luce, acqua, gas, telefono



Luce	110,00	
Gas	50,00	
Telefono	20,00	
Spese sanitarie	200,00	Si specifica che la ricorrente, soggetto dichiarato "fragile" è affetta da broncopatia ostruttiva, diabete, ipertensione e colesterolemia <a href="#">013.7</a> <a href="#">013.8</a>
Costo scuola allievi figlio	150,00	
Spese impreviste	100,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.400,00</b>	

L'importo relativo alle spese mensili sostenute dalla ricorrente pari a €. 1.400,00 è compatibile con il parametro dettato dall'art. 283 CCII che nel caso di un nucleo familiare comprensivo di due persone è di €. 1.363,41, tenendo conto anche del costo scuola allievi che la ricorrente sostiene per suo figlio , importo che andrà aggiornato di anno in anno durante l'esecuzione della procedura di liquidazione. Si specifica che è indicato, ai fini della determinazione della soglia minima di mantenimento familiare, un nucleo familiare composto da 2 persone, anziché 3, in quanto il figlio lavora, è economicamente autonomo, ed è destinato a lasciare a breve la casa familiare.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, RAIA Fiorina, *ut supra* rappresentata, assistita e difesa,  
**chiede**

**1)** che il Tribunale di Nola, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del suo



patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 e ss. mm., provvedendo alla nomina del liquidatore ed all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

**2)** disponga in particolare la sospensione degli addebiti sulla busta paga da parte dei creditori, nonché la domiciliazione bancaria sul Conto Corrente;

**3)** escluda dalla liquidazione del patrimonio l'autoveicolo tipo Peugeot modello 208 tg FE080FW, in quanto necessario al compimento del tragitto casa-lavoro.

Ai sensi del DPR 1151/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98,00.

Si allega:

1. ricorso;
2. procura alle liti;
3. provvedimento nomina gestore della crisi;
4. ultime dichiarazioni dei redditi;
5. precisazioni creditori;
6. motivi indebitamento;
7. visura catastale;
8. visura PRA;
9. dati del registro;
10. estinzione finanziamento Auriemma Pietro;
11. certificato di stato di famiglia;
12. ultime buste paga;
13. spese mensili.

Marigliano, lì data del deposito in cancelleria.

Avv. Claudio Liguori



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA  
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex ART. 269 D.Lgs 14/2019

**Sovraindebitato**  
**Raia Fiorina**

Gestore della crisi da sovraindebitamento  
**Dott. ANTONIO MOLTELO**

INDICE

---

01. Premessa.....

02. Resoconto delle attività svolte .....

03. Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere  
volontariamente le obbligazioni .....

04. Nucleo familiare e spese correnti .....

05. Analisi dell'attivo .....

06. Analisi del passivo .....

07. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni  
assunte.....

08. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.....

09. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori .....

10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della  
domanda.....

11. Giudizio finale sulla procedura familiare di liquidazione del patrimonio .....

12. Allegati .....

## 01. PREMESSA

---

Il sottoscritto dott. Antonio Moltelo (CF: MLTNTN69C23G812W), Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Nola al n. 518/A, con Studio a Casalnuovo di Napoli (NA) in via Arcora n. 110 Palazzo GE.COS., [antonio.moltelo@legalmail.it](mailto:antonio.moltelo@legalmail.it), con provvedimento del 30.11.2024 venivo nominato dal Referente dell'O.C.C. "PRESIDIUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)" professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento Del 29/11/2024 richiesta dalla Sig.ra Raia Fiorina nata a Somma Vesuviana (NA) il 22.01.1959, C.F. RAIFRN59A62I820N, residente in Marigliano (NA) alla Via Somma n. 80, qualificabile come consumatore ai sensi della lettera e comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 14/2019. Assistito nelle fasi del presente istituto dall'Avv. Claudio Liguori con studio in Marigliano (NA) alla Corso Umberto I n. 381, [claudioliguori@legalmail.it](mailto:claudioliguori@legalmail.it).

In seguito ad una prima analisi del procedimento, dai fatti raccontati e dei relativi atti prodotti dalla Sig.ra Raia Fiorina e dal legale, è emerso che la situazione di sovraindebitamento, nonché le cause che la hanno generata sono strettamente connesse ad una situazione che ha avuto origine in un passato non recente. A causa dei debiti contratti dal marito della Sig.ra Raia, la famiglia si è trovata vittima di . Circostanza che ha portato alla vendita all'asta dell'abitazione di Marigliano alla Via Somma n. 80.

In tale periodo la ricorrente ha dovuto affrontare le richieste pressanti degli aggravate da continui .

Le gravi difficoltà economiche in cui la famiglia versava e non avendo la possibilità di poter comprare un nuovo immobile, spinsero il marito (defunto il 24.12.2017) della Sig.ra Raia a realizzare un manufatto sul terreno agricolo di proprietà della ricorrente.

La costruzione di tale manufatto comportò, per la ricorrente, l'assunzione di nuovi debiti e conseguentemente la necessità di ricorrere a nuovi finanziamenti.

L'avvocato Claudio Liguori, consulente del Sovraindebitato, richiedeva allo scrivente relazione particolareggiata comma 2 ex art. 268 D.Lgs. 14/2019, necessaria ai fini della presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio. Il sottoscritto provvedeva dunque a darne comunicazione agli enti locali competenti, agli uffici fiscali e della riscossione.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 r.g. n. 276/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 16 D.Lgs. 14/2019 e inoltre attesta:

- Che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- Che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del sovraindebitato interessato al piano di esdebitazione liquidatorio.
- attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale N. IGI02165-00 emessa dalla compagnia assicurativa AEC Underwriting S.p.A. per il tramite dell'intermediario GLOBAL BROKER ASSICURAZIONI S.R.L..

- Ricorrono inoltre i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 27 comma 2 e 268 D.Lgs 14/2019 e successive modifiche in quanto il ricorrente:
- Risulta versare in stato di crisi o insolvenza come previsto dall'art. 2 lettera c D.Lgs. 14/2019 "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".
- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II del D.Lgs. 14/2019;
- Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure di composizione della crisi o insolvenza.

La domanda di liquidazione proposta dall'avv. Claudio Liguori nell'interesse della sua assistita è corredata da tutta la documentazione richiesta dal comma 2 art. 269 D.Lgs. 14/2019.

A completamento degli adempimenti previsti dall'art. 268 D.Lgs. 14/2019, lo scrivente gestore della crisi è tenuto a redigere una relazione particolareggiata che, sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni, contenga:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi del comma 2 art. 269 D.Lgs. 14/2019;
  - o elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
  - o elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - o dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  - o elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare;
  - o certificato dello stato di famiglia;
  - o inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

## 02. RESOCONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

---

Accettato l'incarico, lo scrivente riceveva dell'O.C.C. "PRESIDIUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)" la documentazione già consegnata dal debitore e dal proprio legale in occasione dell'istanza di accesso alla procedura.

Analizzata la documentazione a disposizione, si sono resi necessari alcuni incontri con il soggetto istante e con il legale al fine di ottenere chiarimenti circa le cause che hanno condotto al sovraindebitamento e, contestualmente, richiedere la produzione di ulteriore documentazione mancante agli atti. Contestualmente l'Avv. Claudio Liguori richiedeva formalmente la produzione della relazione particolareggiata ai sensi del comma 2 art. 269 14/2019 al fine di procedere con la liquidazione del patrimonio della Sig.ra Raia Fiorina.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 D.lgs. 14/2019, in data 13/12/2024 lo scrivente procedeva a darne notizia a mezzo mail PEC agli uffici fiscali "AdE", della riscossione "AdER" ed enti locali competenti in base all'ultimo domicilio del soggetto Sovraindebitato.

Verificata preliminarmente tutta la documentazione prodotta dal legale e dal soggetto istante, lo scrivente gestore della crisi procedeva avviando le ricerche presso Agenzia delle Entrate, Comune di Marigliano, AdE-Riscossione, CRIF, C.R., società finanziarie, Istituti bancari, ispezioni ipotecarie, PRA, catasto fabbricati e terreni e altre banche dati pubbliche.

Parte dei documenti richiesti agli enti interpellati sono stati forniti al sottoscritto direttamente dall'Avv. Liguori.

Si è a questo punto proceduto con l'analisi dei requisiti di accesso alla procedura.

In via preliminare il sottoscritto osserva che la debitrice versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lettera c D.Lgs. 14/2019, ovvero "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Ciò si evince già da una prima analisi preliminare in quanto i debiti scaduti e non pagati ammontano a circa **€. 103.447,86** (importo che sarà confermato o variato successivamente all'apertura della procedura di Liquidazione Controllata con la richiesta di insinuazione al passivo da parte dei creditori) a fronte di un patrimonio immobiliare pari a 0,00.

La Sig.ra Raia è titolare di:

- Conto corrente presso Intesa San Paolo n. \*\*\*\*\*5503, il cui saldo alla data del 29.04.2025 è di € 0,62;
- Carta di credito rilasciata da Intesa SanPaolo \*\*\*\*\*4925 (revocata);
- Carta PostePay Evolution n. \*\*\*\*\*5107 il cui saldo alla data del 29.04.2025 è di € 267,63. (Il saldo e la liquidità disponibile sarà verificata all'atto dell'eventuale apertura della Liquidazione Controllata).

Inoltre la sovraindebitata è proprietaria di un'autovettura Peugeot modello 208 TG. FE080FW acquistata nel 2016, utilizzata per recarsi a lavoro.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 268 D.Lgs 14/2029 dispone che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di crisi o insolvenza e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

La proposta non è ammissibile quando il debitore (...):

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.

A tal proposito, non risulta che il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti previsti dal D.Lgs 14/2019 (accordo di composizione della crisi, piano di ristrutturazione del debito, liquidazione controllata).

### **03. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

In relazione alle cause dell'indebitamento e all'ammontare complessivo dei debiti, dall'esame della documentazione acquisita dallo scrivente presso i vari Enti e amministrazioni finanziarie e fiscali, nonché dalle ulteriori informazioni e supporti documentali assunti in sede di audizione con la debitrice e il legale, è stato possibile circoscrivere le cause e le circostanze che hanno condotto all'indebitamento della Sig.ra Raia.

Le prime cause che hanno provocato una situazione di squilibrio finanziario provocando nella vita della Sig.ra Raia il (c.d. shock esogeno) risalgono in epoca non remota, antecedentemente agli anni 2000, con la scoperta dei debiti da contratti dal marito (defunto il 24.12.2017).

Tale situazione ha fatto sì che l'intera famiglia si è ritrovata vittima di con richieste pressanti aggravate da da parte degli . La Sig.ra Raia ha fatto accesso al credito al consumo per cercare di ripianare la situazione finanziaria della famiglia e risolvere i problemi con gli . Tutto questo però non è bastato tant'è che la casa sita in Marigliano alla Via Somma n. 80 è stata oggetto di vendita all'asta.

A tutto ciò, il marito della Sig.ra Raia consapevole dei gravi problemi arrecati alla famiglia e delle difficoltà economica in cui versava e non avendo la liquidità necessaria per l'acquisto di un nuovo immobile, decide di costruire un manufatto sul terreno agricolo di proprietà della Sig.ra Raia in Somma Vesuviana alla Via Madonna delle Grazie a Palmentole snc. Terreno ricevuto in donazione dalla ricorrente dal Padre nel 1995 per atto Notaio Angelone repertorio n. 15452 – raccolta n. 1978. **“Preciso che nonostante la presenza dell'atto di donazione del terreno nel catasto terreni non risulta la proprietà alla sig.ra Raia”.**

La costruzione del Manufatto ha comportato per la ricorrente l'assunzione di nuovi debiti.

Il terreno è riportato nel catasto terreni al foglio 11 particella 1032.

Per tali opere fu rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana permesso a costruire n. 45/03 rilasciato il 18.02.2004 per la realizzazione di un deposito agricolo composto da:

1. Piano interrato, adibito a deposito-cantina di mq 66,00 e m 2,90 di altezza per un volume di circa mc 191,40;

2. Piano terra, adibito a deposito K/pranzo e wc di mq. 66,00 e m. 3,00 di altezza per un volume di circa mc 198,00;
3. Un sottotetto (superficie non residenziale) di mq 66,00 con altezza max di m. 1,50 e min. 1,00.

Attualmente il manufatto è oggetto di ordinanza n. 44 del 09.02.2012 emessa dal Comune di Somma Vesuviana e ordinanza n. 16/2023 emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – SETTORE DEMOLIZIONI – **Ingiunzione a Demolire ed a ripristinare lo state dei luoghi.**

Ordinanze emesse per aver iniziato, continuato ed eseguito la costruzione in difformità della concessione edilizia.

Attualmente la ricorrente è coinvolta nel procedimento penale R.G. Esec. N. 167/2023 Trib. di Nola per la declaratoria di annullamento del provvedimento di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi.

La ricorrente, negli anni ha fatto ricorso a numerosi finanziamenti per il credito al consumo sotto forma di prestiti personali per sostenere la propria famiglia e pagare i debiti accumulati dal marito. Nel 2019 la Sig.ra Raia ha fatto richiesta a FINDOMESTIC Banca SPA di apertura di linea credito con carta del valore di €. 3.000,00;

Successivamente nel 2021 ha richiesto un finanziamento alla banca **Intesa SANPAOLO** di circa 21.500,00 da rimborsare in 120 rate mensili di €. 314,40 per un totale di €. 38.284,19. (attualmente detto credito è stato ceduto da Intesa SanPaolo alla società **CLARA SEC srl**).

Ad agosto del 2024 richiedeva nuovo prestito a **FIDITALIA SPA** di circa 14.000,00 per l'estinzione di un precedente finanziamento di €. 7.763,73 da rimborsare in 84 rate mensili di €. 243,60.

Sempre nel 2024 precisamente il 13.09.2024 la **FINDOMESTIC** concedeva un finanziamento di €. 25.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di €. 384,90 per un totale di €. 46.188,00.

Appare evidente che da parte delle finanziarie e degli istituti di credito, *non è stato correttamente valutato il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, che recita "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria"*.

Inoltre la ricorrente è affetta da Broncopatia Ostruttiva, Diabete, Iipertensione e Colesterolemia, come da certificati presentati.

#### 04. NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI

Il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dai figli.

- , nato a Napoli il 29.10.1989 - operaio.
- , nato a Cercola il 13.06.1987 – allievo cappellano militare.

L'attivo reddituale della ricorrente di seguito indicato è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica fonte di reddito.

Dall'esame della documentazione reddituale della ricorrente, la Sig.ra Raia Fiorina è insegnante, dipendente a contratto tempo indeterminato del **Ministero dell'istruzione e del Merito**, presso Istituto Pacinotti di Marigliano e percepisce uno stipendio netto mensile di circa €. 1.284,00 per 13° mensilità al netto delle trattenute.

Attualmente sulla busta paga insistono trattenute per cessione del quinto (FIDES SPA – attualmente credito ceduto a COPPEDE') per €. 339,00 e prestito (SANTANDER) per €. 368,00.

Per quanto riguarda il sostentamento della famiglia della Sig.ra Raia, le spese dichiarate risultano essere:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	400
Spese non alimentari	100
Utenze (Acqua – Luce – Gas – Telefono/Internet)	250
Spese Auto (benzina-bollo-assicurazione)	200
Spese impreviste	100
Spese Mediche	200
Costo scuola allievi - Figlio Pietro	150
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.400,00</b>

In tale elencazione non sono incluse tutte le rate di rimborso dei prestiti / finanziamenti / mutui relative a posizioni debitorie oggetto della presente procedura di liquidazione.

**La Sig.ra Raia non paga affitto e spese condominiali perché attualmente la residenza è ancora presso l'abitazione venduta all'asta in Marigliano Via Somma 80, ma di fatto la dimora abituale risulta essere in Somma Vesuviana Via Madonna delle grazie a Palmentole snc (immobile oggetto di demolizione).**

**Si precisa che ai fini della determinazione della soglia minima di mantenimento familiare, pur avendo indicato il figlio come componente del nucleo, in effetti la famiglia è composta da 2 persone anziché 3 in quanto ha un reddito personale ed economicamente autonomo e a breve lascerà la casa familiare.**

Le spese indicate dalla ricorrente, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 2 persone.

Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali dell'Istat il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato.

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro						
DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
<b>SPESA MEDIANA MENSILE</b>	<b>1.647,54</b>	<b>2.384,65</b>	<b>2.855,59</b>	<b>3.183,48</b>	<b>3.032,86</b>	<b>2.243,01</b>
<b>SPESA MEDIA MENSILE</b>	<b>1.971,90</b>	<b>2.815,82</b>	<b>3.291,43</b>	<b>3.659,43</b>	<b>3.581,14</b>	<b>2.738,07</b>
<b>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</b>	<b>337,15</b>	<b>531,51</b>	<b>662,16</b>	<b>757,38</b>	<b>816,82</b>	<b>526,12</b>
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, patani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
<b>Non alimentare</b>	<b>1.634,75</b>	<b>2.284,31</b>	<b>2.629,27</b>	<b>2.902,05</b>	<b>2.764,32</b>	<b>2.211,95</b>
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

(\*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.

Sia che si consideri l'importo medio mensile stimato dalla ricorrente, ovvero l'importo mensile medio congruo evidenziato dall'Istat (€ 2.815,82), la ricorrente riesce a mala pena a fronteggiare al proprio mantenimento non residuando però di ulteriori e sufficienti risorse per far fronte all'indebitamento complessivo venutosi ad accumulare. Pertanto appare evidente lo squilibrio tra il reddito al netto delle spese per il mantenimento e l'ammontare complessivo dell'indebitamento e quindi lo stato di crisi o insolvenza in cui versa.

**05. ANALISI DELL'ATTIVO****REDDITI**


<b>RAIA FIORINA</b>			
<b>Periodo Imposta</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Modello	730/2022	730/2023	CU/2024
Reddito Lordo Annuo	28.812,00 €	30.820,00 €	34.179,00 €

Alla luce delle suddette indicazioni, non saranno compresi nella liquidazione gli importi per il sostentamento della famiglia della Sig.ra Raia pari ad **€.1.400,00**.

**BENI IMMOBILI**

La Sig.ra Raia non risulta possedere beni Immobili come da verifiche effettuate presso il catasto terreni e fabbricati.

**“Preciso che nonostante la presenza dell’atto di donazione del terreno nel catasto terreni non risulta la proprietà alla sig.ra Raia”.**




Ti trovi in:

**Riepilogo**

Data: 14/05/2025 18:00:06  
Provincia: NAPOLI TERRITORIO  
Tipo soggetto: Persona fisica  
Ult.Aggiornamento: 16/11/2019  
Comune: SOMMA VESUVIANA  
Codice fiscale: RAIFRN59A62I820N  
Catasto: Fabbricati

Nessuna informazione trovata a fronte della richiesta inoltrata.  
Verificare i dati inseriti o procedere con altre modalita' di ricerca presso l'ufficio provinciale di pertinenza - Servizi catastali

[Nuova ricerca](#)




Ti trovi in:

**Riepilogo**

Data: 14/05/2025 18:00:44  
Provincia: NAPOLI TERRITORIO  
Tipo soggetto: Persona fisica  
Ult.Aggiornamento: 16/11/2019  
Comune: SOMMA VESUVIANA  
Codice fiscale: RAIFRN59A62I820N  
Catasto: Terreni

Nessuna informazione trovata a fronte della richiesta inoltrata.  
Verificare i dati inseriti o procedere con altre modalita' di ricerca presso l'ufficio provinciale di pertinenza - Servizi catastali

[Nuova ricerca](#)



Ti trovi in:


**Riepilogo**

Data: 14/05/2025 17:57:39  
Provincia: NAPOLI TERRITORIO  
Tipo soggetto: Persona fisica  
Ult.Aggiornamento: 14/05/2025  
Comune: MARIGLIANO  
Codice fiscale: RAIFRN59A62I820N  
Catasto: Fabbricati

Nessuna informazione trovata a fronte della richiesta inoltrata.

Verificare i dati inseriti o procedere con altre modalita' di ricerca presso l'ufficio provinciale di pertinenza - Servizi catastali

[Nuova ricerca](#)



Ti trovi in:

**Riepilogo**

Data: 14/05/2025 17:58:59  
Provincia: NAPOLI TERRITORIO  
Tipo soggetto: Persona fisica  
Ult.Aggiornamento: 16/11/2019  
Comune: MARIGLIANO  
Codice fiscale: RAIFRN59A62I820N  
Catasto: Terreni

Nessuna informazione trovata a fronte della richiesta inoltrata.

Verificare i dati inseriti o procedere con altre modalita' di ricerca presso l'ufficio provinciale di pertinenza - Servizi catastali

[Nuova ricerca](#)

**BENI MOBILI REGISTRATI**

La Sig.ra Raia è proprietaria di:

- Autovettura marca Peugeot, modello 208 tg. FE080FW acquistata nel 2016 da non comprendere nella liquidazione perché utilizzata per recarsi a lavoro.

**CONTI CORRENTI**

Il signor Niola è titolare di un:

- Conto corrente presso Intesa San Paolo n. \*\*\*\*\*5503, il cui saldo alla data del 29.04.2025 è di €. 0,62;
- Carta di credito rilasciata da Intesa SanPaolo \*\*\*\*\*4925 (revocata);
- Carta PostePay Evolution n. \*\*\*\*\*5107 il cui saldo alla data del 29.04.2025 è di €. 267,63.

La liquidità disponibile sarà verificata all'atto dell'eventuale apertura della Liquidazione Controllata.

**06. ANALISI DEL PASSIVO**

Sulla base della documentazione prodotta a supporto della domanda di liquidazione, nonché dalle ricerche effettuate dallo scrivente e dal legale della sovraindebitata, la composizione dei debiti delle ricorrenti risulta essere la seguente:

TOTALE DEBITORIA			
CREDITORI	Dettaglio	Debito	Categoria Priv.
FIDITALIA S.P.A.		€ 13.222,79	Chirografo
FINDOMESTIC BANCA		€ 29.530,78	Chirografo
CLARA SEC (ex Intesa SanPaolo - prestito)		€ 18.665,25	Chirografo
INTESA SAN PAOLO (linea di credito carta)		€ 354,56	Chirografo
COPPEDE' (ex FIDES) Centrale Rischi Banca D'Italia (Trattenuta in busta paga)		€ 30.141,00	Chirografo
SANTANDER (Trattenuta in busta paga)		€ 1.840,00	Chirografo
COMUNE DI MARIGLIANO		€ 2.226,00	Privilegio ex art. 2752 c.4 c.c.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: Cartella n. 07120110244503615000 notificata il 16.12.2011; Cartella n. 07120140083153210000 notificata il 31.10.2015	Multiente	€ 3.393,49	Non dichiarato
Cartella n. 07120130045256434000 non risulta notifica; Cartella n. 07120150048493507000 notificata il 09.10.2016; Cartella n. 07120160116293419000 notificata il 16.09.2017; Cartella n. 07120240024142908000 notificata il 21.12.2024; Cartella n. 07120240098833026000 notificata il 13.11.2024; Cartella n. 07120240114618257000 notificata il 11.01.2025; Cartella n. 07120240140760153000 notificata il 11.01.2025;	Regione Campania	€ 1.895,21	Privilegio ex art. 2752 c.4 c.c.
Cartella n. 07120240050527311000 notificata il 05.07.2024; Cartella n. 07120130072175886000 notificata il 24.04.2013; Cartella n. 07120150026115679000 notificata il 28.08.2015; Cartella n. 07120160057150469000 notificata il 13.10.2016. Cartella n. 07120210110616177000 notificata il 16.02.2023	Comune di Pomigliano - Comune di Marigliano - Comune di Napoli	€ 1.271,08	Chirografo
Cartella n. 07120160032575728000 notificata il 21.09.2016; Cartella n. 07120220084591528000 notificata il 01.08.2022.	Amministrazione e Finanziaria	€ 907,70	Privilegio ex art. 2752 c.1 c.c.
Claudio Avv. Liguori		€ 3.056,86	Privilegio ex art. 2751-bis c.c.
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 106.504,72</b>	

Si precisa che gli importi in tabella hanno natura prettamente indicativa. I crediti dovranno essere necessariamente precisati mediante domanda di partecipazione alla liquidazione ai sensi dell'art. 270 c. 2 lett. d D.Lgs 14/2019.

### **SPESE DI PROCEDURA**

Oltre ai debiti sopra riepilogati si dovranno comunque soddisfare in via prioritaria i crediti prededucibili sorti in occasione e in funzione della presente procedura ai sensi dell'art. 5 bis, D.L.gs 14/2019.

Si tratta in particolare dei **compensi per l'Organismo di Composizione della Crisi** di Nola determinati ai sensi del DM 140/2012 per l'attività di assistenza nella procedura di liquidazione che ammontano ad **€. 3.850,00**, oltre rimborso indennità, iva, cassa di previdenza e R.A. nonché quelle relative alle **spese del legale della procedura** che ammontano ad **€. 3.056,86** comprensive di spese, cassa di previdenza, iva e R.A.

### **07. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, in termini di incapacità del debitore di poterlo fare, lo scrivente ritiene che, sulla base della documentazione in possesso, la situazione economica – finanziaria emersa non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

L'eccessiva consistenza e sproporzione delle obbligazioni assunte dalla ricorrente non gli consente con il solo reddito di potere onorare i debiti contratti e di avere un tenore di vita dignitoso.

Ad oggi, la possibilità più concreta e plausibile di riuscire a coprire parte dei debiti accumulati consiste pertanto nella liquidazione Controllata.

Con riguardo alle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere alle obbligazioni assunte, precedentemente evidenziate, lo stato di crisi o insolvenza è riconducibile sicuramente alla condotta assunta dal marito della ricorrente, sia per quanto riguarda i debiti da gioco sia per l'incauta costruzione abusiva. In secondo luogo è da evidenziare i prestiti che sono stati concessi alla Sig.ra Raia con molta leggerezza, senza effettuare un'accurata valutazione del merito creditizio, da parte degli istituti di credito e delle società finanziarie.

In buona sostanza, si può concludere che il ricorrente non ha colposamente determinato lo stato di crisi.

Non si ravvisano ragioni per dubitare di quanto affermato dal debitore che peraltro trova una certa rispondenza con i documenti consegnati e/o richiesti dal sottoscritto.

**08. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

---

Per quanto concerne la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempire le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta non risultano né protesti né carichi pendenti a carico della ricorrente.

**09. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

---

Attualmente non risultano atti impugnati dai creditori.

**10. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

---

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art 269 comma 2. alla luce delle considerazioni sopra illustrate,

**RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII; che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 268 DLgs. 14/2019;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitata;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della Liquidazione.

## 11. GIUDIZIO FINALE SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

A conclusione della presente relazione ex art. 269 comma 2, D.Lgs 14/2019 e delle considerazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il sottoscritto dott. Antonio Moltelo, gestore della crisi da sovraindebitamento nominato **dell'O.C.C. "PRESIDIUM DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)"**,

### DATO ATTO

- di avere esaminato la domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 268 D.Lgs 14/20219 che prevede la cessione di tutti i beni di proprietà della sovraindebitata a favore dei creditori;
- di avere verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- di avere eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di liquidazione con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le banche dati pubbliche;
- di avere verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore.

### ESPRIME

Giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nei limiti di quanto disposto dalla normativa in tema di sovraindebitamento per ottenere l'accesso alla procedura di liquidazione Controllata della ricorrente.

Ritiene con ciò lo scrivente professionista di avere assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione.

Con osservanza

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Organismo di Composizione della Crisi  
Dott. Antonio Moltelo

## 12. ALLEGATI

- 
1. ricorso;
  2. procura alle liti;
  3. provvedimento nomina gestore della crisi;
  4. ultime dichiarazioni dei redditi;
  5. precisazioni creditori;

6. motivi indebitamento;
7. visura catastale;
8. visura PRA;
9. dati del registro;
10. estinzione finanziamento Auriemma Pietro;
11. certificato di stato di famiglia;
12. ultime buste paga;
13. spese mensili.

R.G. 10/2025

LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE II CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

n. R.G. procedimento unitario 142-1/2025

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. ssa Vincenza Barbalucca	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice delegato

nel procedimento unitario n. RG 142-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

**RAIA Fiorina** (C.F. RAIFRN59A62I820N), nata a Somma Vesuviana (NA), il 22.01.1959, residente in Marigliano (NA), alla via Somma 80, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che la rappresenta e la assiste;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso proposto da **RAIA Fiorina** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio in data 16.05.2025;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Marigliano e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola; rilevato che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII giacchè, a fronte di un patrimonio costituito dal reddito di lavoro dipendente e da un bene mobile registrato di valore irrisorio e necessario per l'espletamento delle incombenze quotidiane, sussiste una debitoria complessiva di € 106.504,72, e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;



ritenuto, pertanto, che la stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 1.400,00, che il gestore ha ritenuto congrue;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII; tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica della ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione; letti gli artt. 268 e ss. CCII;

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **RAIA Fiorina** (C.F. RAIFRN59A62I820N), nata a Somma Vesuviana (NA), il 22.01.1959 e residente in Marigliano (NA), alla via Somma 80;

### **NOMINA**



**Giudice Delegato** la dott.ssa **Rosa Napolitano**;

**NOMINA**

**liquidatore** il dott. **Antonio Moltelo**;

**ORDINA**

alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

**DISPONE**

che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

**DICHIARA**

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione;

**DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, pari ad **euro 1.400,00**, come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;



- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

### DISPONE

#### - CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) **comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico:** (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che, sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata, dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, la somma provvisoriamente indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;
- 2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

### DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza



rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

**DISPONE**

Che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

**DISPONE**

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.05.2025

Il Giudice estensore

*dott.ssa Rosa Napolitano*

Il Presidente

*dott. ssa Vincenza Barbalucca*

